

ROMA



Comune di Roma

MUNICIPIO ROMA XX

COMMISSIONE TRASPARENZA

IL PRESIDENTE

Roma, 7 febbraio 2008

- **MUNICIPIO ROMA XX**
- Presidente Massimiliano Fasoli
 - Sede
- Direttore Ing. Petroselli
 - Sede
- Cons. Scoppola, Pres. Comm. Regolamento
 - Sede

COMUNE DI ROMA
Sindaco Walter Veltroni
Sede

Segretariato generale
Sede

Garante per la protezione dei dati personali

- Prof. F. Pizzetti, Presidente
- Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 ROMA
Fax: (+39) 06.69677.785
Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1

Oggetto: Regolamento del pubblico registro degli interessi.

Ai sensi della delibera del Consiglio Municipale n. 48 del 28 maggio 2007, con la quale si dava mandato alla Commissione Trasparenza del Municipio Roma XX di redigere una bozza di regolamento per l'istituzione del **PUBBLICO REGISTRO DEGLI INTERESSI**, la Commissione Trasparenza ha approvato all'unanimità - in data 7 febbraio 2008 - il seguente testo che si trasmette agli enti in indirizzo per gli atti di rispettiva competenza.

Permettetemi di cogliere l'occasione per ringraziare i componenti della Commissione Trasparenza del Municipio che ho avuto l'onore di presiedere in questi 15 mesi dall'ottobre 2006 al febbraio 2008 per l'egregio lavoro fatto ed il supporto dimostratomi.

Molto cordialmente.

Alessandro Sterpa

Dr. Alessandro Sterpa
Via C. Poma, 9
00195, Roma

sterpa@sterpa.it
www.sterpa.it
+39.334.3827983



REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL PUBBLICO REGISTRO DEGLI INTERESSI

Art. 1

È istituito, presso l'Ufficio consiglio del Municipio Roma XX, il Pubblico Registro degli Interessi (di seguito anche solo P.R.I.) ai sensi della delibera n. 48 del 2007 del Consiglio Municipale.

Art. 2

Scopo del Pubblico Registro degli Interessi è l'incremento del livello di trasparenza, efficienza, efficacia, imparzialità e legalità dell'azione amministrativa del Municipio, nel rispetto della normativa legislativa vigente, sia nazionale che regionale, ed in armonia con gli artt. 1, 2, 3, 97 e 98 della Costituzione.

Art. 3

Entro 10 giorni dall'inizio del mandato, ogni consigliere, compreso il Presidente del Municipio ed il Presidente del Consiglio Municipale, nonché ciascun Assessore, il Direttore ed i vertici dei servizi del Municipio deve redigere, secondo il formulario di cui all'allegato A del presente regolamento, una dichiarazione sotto la propria responsabilità nella quale egli dichiara:

- se sono soci, con qualunque livello di partecipazione , di persone giuridiche che abbiano rapporti contrattuali con il Municipio;
- se propri parenti di primo e secondo grado sono soci o dipendenti di persone giuridiche che abbiano rapporti contrattuali con il Municipio;
- se loro o i propri parenti di primo e secondo grado hanno in essere un rapporto di lavoro a qualunque titolo con persone giuridiche che abbiano rapporti contrattuali con il Municipio;
- se propri parenti di primo e secondo grado sono dipendenti del Comune di Roma ed in servizio presso il Municipio.

Art. 4

Le dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento sono affisse presso i locali del Municipio in prossimità dell'Ufficio Consiglio e sono disponibili on line, sia nella versione aggiornata che storica, sul sito istituzionale del Municipio Roma XX.

Ogni sei mesi i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento sono tenuti a confermare per iscritto o a modificare le proprie dichiarazioni entro 10 giorni dall'inizio del secondo semestre di attività.



Art. 5 Verifica delle dichiarazioni

Chiunque, cittadino italiano e straniero residente nel territorio del Municipio XX, ha diritto a segnalare alla Commissione Trasparenza del Municipio la presunta non conformità delle dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Spetta alla Commissione Trasparenza convocare il dichiarante entro 10 giorni dalla segnalazione per dibattere sulla falsità o meno delle dichiarazioni e verificare le informazioni sulle proprie dichiarazioni.

Il dichiarante convocato deve recarsi presso la Commissione Trasparenza e, qualora non voglia farlo in sede di Commissione, ha 15 giorni di tempo per rispondere per iscritto alle richieste della Commissione. Trascorso tale termine, anche nel caso di inerzia del dichiarante, la Commissione redige un rapporto contenente gli elementi in fatto ed in diritto utili a verificare la dichiarazione e gli elementi di difformità riscontrati e la trasmette al Consiglio Municipale che si riunisce per discutere entro 5 giorni.

Art. 6 Censura

Su proposta della Commissione Trasparenza, entro 5 giorni dalla trasmissione del rapporto, il Consiglio municipale vota un ordine del giorno di censura del comportamento del Consigliere, dell'Assessore o del Dipendente del Municipio a maggioranza dei votanti.

L'ordine del giorno di censura è trasmesso, comunque, al Segretariato generale del Comune di Roma e al Direttore del Municipio.

Art. 7 Procedura di segnalazione

Qualora i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento dichiarino il falso, il Direttore del Municipio (o il Presidente, se il dichiarante sub iudice è il Direttore) è tenuto a comunicare al Segretariato generale del Comune di Roma e alla Procura della Repubblica di Roma l'ipotesi di reato entro 10 giorni dall'accertamento della falsa dichiarazione.

Art. 8 Norma transitoria

Il presente regolamento si applica ai soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento in carica al momento dell'entrata in vigore del regolamento. Essi sono tenuti alla compilazione delle dichiarazioni entro 10 giorni dall'istituzione del PRI.

Cons. Alessandro Sterpa
Pres. Commissione Trasparenza
Municipio Roma XX